



# COMUNEDI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 5 del 25/06/2020

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale – Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021, per l'esercizio 2020 – Parere su 3° variazione in via d'urgenza (art. 175, comma 4, del TUEL).

**Riguardante:** Determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2019 n. G18030/2019 la Regione Lazio, "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali" assegnazione somma di € 3.732,28; nonché, determinazione della Regione Lazio n. G05911 del 18 maggio 2020 "Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini" assegnazione contributo di € 13.851,00 per la parte corrente e di € 4.050,00 per la parte in conto capitale.

L'anno Duemilaventi il giorno 25 del mese di Giugno, l'organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Paolo Reale, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/04/2020, procede all'esame ed alla conseguente espressione del proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021, per l'esercizio 2020 – Parere su 3° variazione in via d'urgenza (art. 175, comma 4, del TUEL).

**Riguardante:** Determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2019 n. G18030/2019 la Regione Lazio, "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali" assegnazione somma di € 3.732,28; nonché, determinazione della Regione Lazio n. G05911 del 18 maggio 2020 "Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini" assegnazione contributo di € 13.851,00 per la parte corrente e di € 4.050,00 per la parte in conto capitale.

Preso atto che:

- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- con il provvedimento di conversione in legge del decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid –19", nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l'emergenza COVID-19; decreto

legge n. 9 (famiglie e imprese); decreto legge n. 14 (sanità), decreto legge n. 11 (giustizia), è prevista la modifica dell'art. 107 con il rinvio al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio preventivo (unificandolo con il termine per gli equilibri di bilancio);

Considerato che questo Ente non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e pertanto opera in regime di esercizio provvisorio, analizzato che:

- l'articolo 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testualmente recita: *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.*

*Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222";*

- il punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone: *"La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

*Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore";*

- dalla lettura combinata delle due norme citate è consentito, durante l'esercizio provvisorio:

- a) variare il bilancio di previsione per gli interventi di somma urgenza, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore, (per cui anche con deliberazione della Giunta comunale assunta in via d'urgenza);
- b) assumere i correlati impegni di spesa;

assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: *"Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";*

**Riscontrato che:**

- con Determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2019 n. G18030/2019 la Regione Lazio, con riferimento alla Legge regionale 29 aprile 2004, n.6 "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-

assistenziali" è stata assegnata al Comune di Montasola la somma di € 3.732,28

**Riscontrato che:**

con determinazione della Regione Lazio n. G05911 del 18 maggio 2020 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: "Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini". Scorrimento graduatoria....." è stato assegnato al Comune di Montasola un contributo di € 13.851,00 per la parte corrente e di € 4.050,00 per la parte in conto capitale.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario.

**Rilevato per tale contributo il requisito dell'urgenza come risulta dalla nota della Dott.ssa Di Trolio Filma, in sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo, acquisita al protocollo del Comune al n. 2392 in data 24.06.2020.**

**Ravvisata la somma urgenza per l'affidamento da eseguire, come risulta dalla nota del Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Ir. Andrea Bianchi, acquisita al protocollo del Comune al n. 2393 in data 24.06.2020.**

Esaminata la proposta di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 annualità 2020 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

**ANNO 2020**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€ 21.633,28	
	CA	€ 21.633,28	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€ 21.633,28
	CA		€ 21.633,28
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	<b>€ 21.633,28</b>	<b>€ 21.633,28</b>
	<b>CA</b>	<b>€ 21.633,28</b>	<b>€ 21.633,28</b>

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Preso atto delle motivazioni adottate a sostegno della variazione in via d'urgenza, quali riportate nella proposta di deliberazione trasmessa dall'Ente;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dall'art. 162 comma 6 del TUEL;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


ESPRIME:

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Paolo Reale



ANNO 2020

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in aumento	CA	Variazioni in aumento	CO
	CA		CO
Variazioni in diminuzione	CA	Variazioni in diminuzione	CO
	CA		CO
SPESA		RISERVA	
Variazioni in aumento	CA	Variazioni in aumento	CO
	CA		CO
Variazioni in diminuzione	CA	Variazioni in diminuzione	CO
	CA		CO
TOTALE A PAREGGIO	CA	TOTALE A PAREGGIO	CO